Comune di Faenza - Protocollo n. 0087022 del 12/09/2022
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

ID: 198242

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEI SERVIZI
ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
UFFICIO V

Al Sindaco del Comune di Faenza
comune.faenza@cert.provincia.ra.it

Rif. prot. entrata n. 204022 del 29/07/2022

Risposta a nota del 28/07/2022
(Class. 01-11 Fasc. 2022/1)

e, per conoscenza

Alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna
emiliaromagna.giurisdizione@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna
emiliaromagna.controllo@corteconticert.it

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
dait.prot@pec.interno.it

Al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Faenza
comune.faenza@cert.provincia.ra.it

OGGETTO: Monitoraggio presso il Comune di Faenza (S.I. 2743/V da citare sempre nella risposta).

Con la nota del 28/07/2022 sopra citata, il Comune di Faenza ha fornito elementi di risposta in merito alla irregolarità riscontrata in occasione del monitoraggio indicato in oggetto.

Dall'esame delle considerazioni pervenute, non può considerarsi superata la questione rilevata in sede ispettiva concernente "*l'imputazione di incassi di pagamenti per IMU e TARI a valere su residui attivi afferenti a crediti diversi da quelli di riferimento*".

MG/LA

Copia informatica per consultazione
Ragioneria Generale dello Stato - Protocollo n. 183792 del 12/09/2022
Un originale di questo documento è stato sostituito da una copia digitale e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Con le controdeduzioni in discorso, da un lato, l'Ente afferma che l'eliminazione dal conto del bilancio dei residui attivi sia avvenuta in applicazione del generale principio di prudenza. Dall'altro, si ammette che "*negli esercizi successivi alla eliminazione del residuo dal conto del bilancio*", il credito riscosso sia stato imputato "*alla medesima voce di piano dei conti*", asserendo che la "*specifica posizione di credito*" in tal modo sia stata "*chiusa*".

Tale approccio, di cui l'Ente sostiene la legittimità "*nell'ottica di una adeguata ponderazione del delicato equilibrio fra veridicità e prudenza*", in realtà integra la violazione dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità enucleati nell'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011 (Principi generali o postulati).

Si ribadisce, infatti, quanto esposto nella relazione ispettiva con riferimento ad entrambi i tributi in oggetto, ossia la mancata corrispondenza contabile di residui attivi per i crediti vantati dall'Ente con riferimento agli esercizi finanziari antecedenti al 2017.

Premesso quanto sopra, nel rimettere all'autonoma iniziativa di codesto Ente l'adozione delle misure atte a conformarsi alle prescrizioni contabili prospettate, si comunica di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti in indirizzo.

La predetta Procura regionale valuterà l'opportunità di far conoscere l'esito della vertenza.

Il Ragioniere generale dello Stato

MG/LA